

FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI, PANIFICATORI-PASTICCIERI E AFFINI

S T A T U T O

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

(artt. 1 e 2)

ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Autonomia e Principi Ispiratori - Sede - Durata

1.

La “Federazione Italiana Panificatori, Panificatori - Pasticcieri ed Affini”, denominata anche “FEDERPANIFICATORI” e fondata con l’Assemblea Costitutiva del 13 - 14 - 15 settembre 1946, è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, oltre che dai Regolamenti Interni di cui all’art. 27.

2.

La Federazione, Organizzazione sindacale nazionale di categoria senza fini di lucro, né aderente ad alcun partito politico, libera da legami, vincoli e condizionamenti con associazioni e movimenti di qualsivoglia natura e tipologia persegue la propria autonomia sindacale, amministrativa, patrimoniale e contabile sia in ambito interno che esterno, conformandosi alle regole del presente Statuto e ispirandosi ai seguenti principi:

= la libertà associativa, la democraticità e il pluralismo;

= la solidarietà, la sussidiarietà e l’uropeismo;

= la libertà di iniziativa economica nel rispetto della legalità e ai fini di uno sviluppo economico e sociale responsabile, equo e sostenibile.

3.

La Federazione ha sede in Roma, all’indirizzo stabilito dal Comitato Esecutivo.

4.

La Federazione ha durata sino al 2100, salvo scioglimento anticipato nei casi e nei modi disciplinati dal Regolamento di attuazione.

ART. 2 - Scopi

1.

La Federazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare, nei confronti delle Istituzioni, Organi, Associazioni, Enti ed Uffici sia pubblici che privati, a livello sia nazionale che internazionale, gli interessi generali delle aziende italiane esercenti la panificazione nonché le attività affini, collaterali e connesse a queste quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la produzione e vendita di pasticceria, pizzeria, gastronomia e dei prodotti in genere dell’Arte Bianca, ivi compresa l’attività di somministrazione ove complementare alle suddette attività.

2.

Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione.

3.

Le attività e le iniziative che la Federazione può compiere nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione.

**TITOLO II
COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE**

(artt. da 3 a 9)

ART. 3 - Categorie di Soci e loro Obblighi

1.

Gli aderenti alla Federazione si dividono in tre categorie:

a) “Soci Fondatori”;

- b) “Soci Ordinari”;
- c) “Soci Finanziatori”.

2.

I Soci potranno esercitare i loro diritti e fruire delle assistenze, delle attività e dei servizi della Federazione, come previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, se in regola con la contribuzione federale.

3.

Se non in regola con la contribuzione federale, i Soci non potranno essere considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea Generale.

4.

I Soci sono obbligati a fornire alla Federazione ogni elemento, notizia e dato - relativo al settore - dalla Federazione medesima richiesto in via sistematica od occasionale o comunque di interesse generale della categoria.

5.

È fatto divieto assoluto ai partecipanti alla Federazione di rivalutare, negoziare e così di trasmettere a soggetti terzi in genere sia la propria quota che la propria posizione associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 4 - Soci Fondatori

1.

Sono Soci Fondatori le organizzazioni territoriali rappresentative della categoria a livello regionale o provinciale, iscritte nell’Albo Federale.

2.

Possono altresì essere iscritte nella Sezione dei “Soci Fondatori” dell’Albo Federale le organizzazioni territoriali rappresentative della categoria di nuova costituzione o già esistenti che chiedano di aderire alla Federazione e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Comitato Esecutivo ai sensi di quanto disposto nel Regolamento di Attuazione.

3.

Al suddetto Regolamento di Attuazione è altresì demandata la disciplina delle modalità e dei contenuti della domanda di ammissione, nonché del relativo procedimento e dei ricorsi in caso di rigetto della domanda o di opposizione alla stessa.

4.

La presentazione della domanda di adesione vale quale impegno vincolante, in caso di accettazione della stessa, all’osservanza delle norme e al rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione, nonché delle deliberazioni degli organi federali. Vale altresì quale impegno a mantenere il vincolo associativo a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto.

5.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta di adesione da parte del Comitato Esecutivo, il richiedente dovrà provvedere al versamento della quota associativa. Al ricevimento della relativa somma da parte della Federazione l’organizzazione territoriale ammessa sarà inserita nella Sezione dei Soci Fondatori dell’Albo Federale e contestualmente assumerà a tutti gli effetti la qualifica di Socio Fondatore della Federazione. Nella stessa Sezione dei “Soci Fondatori” dell’Albo Federale si indicheranno in ordine cronologico i rappresentanti *pro tempore* delle organizzazioni territoriali.

ART. 5 - Soci Ordinari

1.

Sono Soci Ordinari le aziende italiane che a qualunque titolo contribuiscono a sostenere le attività federali e che operano nei settori di attività di cui al precedente art. 2, comma 1. Il Regolamento di Attuazione recherà ulteriori indicazioni circa la natura e tipologia delle aziende che possono divenire soci ordinari della federazione,

nonché circa i requisiti e le condizioni anche economiche di ammissione e partecipazione alle attività federali.

2.

Al suddetto Regolamento di Attuazione è altresì demandata la disciplina delle modalità e dei contenuti della domanda di ammissione, nonché del relativo procedimento e dei ricorsi in caso di rigetto della domanda o di opposizione alla stessa.

3.

La presentazione della domanda di adesione vale quale impegno vincolante, in caso di accettazione della stessa, all'osservanza delle norme e al rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto e delle deliberazioni degli organi federali. Vale altresì quale impegno a mantenere il vincolo associativo per almeno due anni solari successivi a quello della data di accoglimento della domanda di ammissione alla Federazione, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

4.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta di adesione da parte del Comitato Esecutivo, il richiedente dovrà provvedere al versamento del contributo di ammissione, da valere anche quale contributo annuale per il primo anno solare di adesione. Al ricevimento della relativa somma da parte della Federazione il nominativo del richiedente sarà inserito nella Sezione dei Soci Ordinari dell'Albo Federale e contestualmente assumerà a tutti gli effetti la qualifica di Socio Ordinario della Federazione.

ART. 6 - Soci Finanziatori

1.

Sono Soci Finanziatori le imprese o gli enti in genere, pubblici o privati, che operano nel mondo dell'Arte Bianca e che liberamente intendono sostenere l'attività federale, nonché i panificatori non più in attività che intendano contribuire in qualsiasi modo al raggiungimento degli scopi federali.

2. Le modalità di adesione dei Soci Finanziatori e il relativo procedimento sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione.

3.

La presentazione della domanda di adesione vale quale impegno vincolante, in caso di accettazione della stessa, all'osservanza delle norme e al rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto e delle deliberazioni degli organi federali.

4.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta di adesione da parte del Comitato Esecutivo, il richiedente dovrà provvedere a versare o eseguire il contributo di spettanza. Al ricevimento della relativa somma da parte della Federazione il nominativo del richiedente sarà inserito nella Sezione dei Soci Finanziatori dell'Albo Federale e contestualmente assumerà a tutti gli effetti la qualifica di Socio Finanziatore della Federazione.

ART. 7 - Durata dell'adesione - Recesso

1.

Con riguardo ai Soci Fondatori, l'impegno di associazione ha durata triennale all'atto della prima iscrizione alla Federazione. Decorso il primo triennio, il vincolo di adesione avrà durata annuale, fino a che non sia dichiarato il recesso, che avrà sempre efficacia, anche per quanto concerne l'obbligo di pagamento della quota associativa, al termine dell'esercizio in corso, e quindi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato.

2.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata spedita entro il 30 Giugno. Se spedita successivamente a tale data, la dichiarazione di recesso avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui il recesso è stata comunicata.

3.

L'impegno di adesione dei Soci Ordinari ha la durata di anni due e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la relativa domanda viene accettata.

4.

In mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, l'adesione si intende prorogata di biennio in biennio.

5.

Anche nel caso dei Soci Finanziatori la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata spedita entro il 30 giugno. Se spedita successivamente a tale data, la dichiarazione di recesso avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato.

ART. 8 - Decadenza

1.

Per i Soci Fondatori, la qualità di associato si perde per lo scioglimento dell'organizzazione periferica associata.

2.

L'avvenuto scioglimento deve essere comunicato mediante raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata

3.

Lo scioglimento del rapporto federativo ha comunque efficacia, anche per quanto concerne l'obbligo del contributo associativo, dalla fine dell'anno solare in corso al ricevimento della comunicazione da parte della Federazione Nazionale.

4.

Per i Soci Ordinari e per i Soci Finanziatori, l'estinzione, scioglimento, liquidazione e/o fallimento comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di associato della Federazione.

5.

Resta anche in quest'ultima ipotesi in ogni caso fermo l'obbligo di pagamento del contributo annuale per l'anno in corso.

ART. 9 - Messa in mora, Sospensione e Esclusione

1.

La messa in mora si applica automaticamente all'associato che non corrisponde la quota associativa annuale; non potendo lo stesso essere considerato ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi. Essa sospende il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e compartecipazione alle attività associative, ivi compresi gli eventuali servizi erogati dalla Federazione. La messa in mora cessa con la corresponsione dei relativi importi, purché avvenga entro il termine di 30 giorni successivi al termine di scadenza del pagamento della quota stessa secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 3.

2

Per gli associati che fanno parte degli organi federali e/o rivestono cariche rappresentative e deliberative nell'ambito della Federazione, la mancata corresponsione dei contributi associativi entro i termini statutari comporta l'immediata sospensione delle funzioni.

3.

L'esclusione o la sospensione dei Soci può essere deliberata dal Comitato Esecutivo nei seguenti casi:

- a) per aver recato danno morale e/o materiale alla Federazione;
- b) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o dal Regolamento di Attuazione e/o nascenti dalle deliberazioni degli Organi Federali, ivi compreso il mancato pagamento dei contributi associativi per un tempo pari a due anni;
- c) per la perdita del requisito di rappresentatività riconosciuto in sede di

ammissione;
d) per conflitto di interessi nell'ambito federale.

4.

Il provvedimento di sospensione fa cessare con effetto immediato dall'assunzione della relativa delibera e a tempo indeterminato tutti i diritti dell'associato, fermi restando i doveri di osservanza dello Statuto, ivi compreso quello relativo alla corresponsione dei contributi.

5.

Il provvedimento di esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di assunzione della relativa delibera da parte del Comitato Esecutivo.

6.

La grave inadempienza agli obblighi assunti dai Soci, così come la perdita del requisito di rappresentatività della categoria, è pronunciata dal Comitato Esecutivo.

7.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nei 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, fatta per raccomandata A.R. o tramite pec (posta elettronica certificata).

8.

Fino alla decisione del ricorso l'esclusione non assume efficacia. L'escluso deve corrispondere la quota associativa e il contributo fino al 31 dicembre dell'anno nel quale l'esclusione assume efficacia.

TITOLO III ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE (artt. da 10 a 21)

CAPO I DELL'ORDINAMENTO IN GENERALE (artt. da 10 a 12)

ART. 10 - Organi della Federazione

1.

Gli Organi della Federazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2.

E' altresì Organo consultivo della Federazione la Camera Nazionale Paritetica della Panificazione Italiana.

3.

I suddetti organi possono essere coadiuvati dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione.

4.

Il Regolamento di Attuazione disciplina altresì l'incarico di Tesoriere.

ART. 11 - Eleggibilità

1.

Fatta eccezione per i soli membri effettivi del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, potranno far parte degli organi della Federazione esclusivamente i soggetti titolari delle aziende esercenti la panificazione nonché le attività affini, collaterali e connesse a queste, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la produzione e vendita di pasticceria, pizzeria, gastronomia e dei prodotti in genere dell'arte

bianca, ivi compresa l'attività di somministrazione ove complementare alle suddette attività.

2.

Per quanto riguarda la carica di Presidente federale, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1), si deve trattare di un socio ordinario, associato ad un socio fondatore, entrambi in regola con i contributi federali ed operante nello stesso ambito territoriale (provinciale o regionale).

3.

Potranno altresì far parte degli organi federali i familiari del titolare delle suddette aziende, qualora effettivamente operanti nell'ambito aziendale o, nel caso di società di capitali, soci o amministratori o delegati delle stesse, purché effettivamente partecipanti all'attività aziendale.

4.

Qualora cessino tali condizioni nell'ambito aziendale o l'azienda ne ritiri la delega, il membro decadrà dall'incarico con effetto immediato a far data dall'effettiva conoscenza dell'evento da parte della Federazione.

ART. 12 - Trattamento economico.

Fatta eccezione per gli incarichi relativi al Collegio dei Revisori affidati a professionisti esterni alla Federazione ed iscritti agli albi professionali, tutte le cariche federali sono gratuite, salvi i rimborsi di spese sostenute nell'esercizio della propria funzione, che dovranno essere approvati o in via preventiva dal Comitato Esecutivo o assunti, in via d'urgenza, dal Tesoriere e/o dal Presidente e validati nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo.

CAPO II
DELL'ASSEMBLEA GENERALE
(artt. da 13 a14)

ART. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- a) la determinazione delle direttive generali di azione della Federazione per il conseguimento delle finalità statutarie;
- b) la ratifica della nomina dei componenti della Commissione nazionale di Indirizzo e Programmazione indicati dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari;
- c) l'elezione dei componenti del Comitato Esecutivo scelti tra i rappresentanti dei Soci Fondatori;
- d) l'elezione del Presidente Federale scelto tra i Soci Ordinari su proposta di un Socio Fondatore;
- e) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori, dei componenti del Collegio dei Probiviri e dei relativi Presidenti;
- f) l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo e, con esso, della Quota di Ammissione, del contributo annuo dovuto dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, nonché la quota minima di contribuzione dei Soci Finanziatori anche differenziata per tipologie diverse degli stessi per l'anno successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea;
- g) l'approvazione della Relazione morale del Presidente e della Relazione annuale predisposta dal Comitato Esecutivo;
- h) l'adesione ad altri Organismi;
- i) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- l) lo scioglimento e messa in liquidazione della Federazione;
- m) la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi dei soci e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- n) su proposta del Presidente federale può assegnare specifici incarichi e deleghe "ad personam" relativamente ad attività e iniziative di interesse federale.

ART. 14 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

1.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

2.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è costituita:

a) dai Soci Fondatori che associno almeno 20 (venti) aziende e che siano in regola con i contributi federali, a ciascuno dei quali spetta un numero di voti pari a 20 (venti). Ciascun socio fondatore può essere portatore di una sola delega di un altro socio Fondatore;

b) dai Soci Ordinari, che a qualsivoglia titolo contribuiscono al sostentamento federale, a ciascuno dei quali spetta 1 (uno) voto ed è attribuita la facoltà di portare fino a un massimo di 20 (venti) deleghe, corredate da idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dei requisiti in capo ai deleganti, diverse però da quelle di cui è portatore il Socio Fondatore.

Possono prendere parte all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto i Soci Finanziatori.

3.

L'Assemblea Ordinaria è annuale e deve essere tenuta in data successiva al 30 aprile ma entro il mese di giugno di ogni anno. Essa ha obbligatoriamente ad oggetto per lo meno (e salvo quanto ulteriormente disposto dal Regolamento di Attuazione):

- a) la discussione della Relazione morale del Presidente e della Relazione annuale del Comitato Esecutivo sull'organizzazione, sull'attività svolta dalla Federazione nel precedente esercizio, sui programmi e gli obiettivi relativamente all'esercizio in corso ed ai successivi, nonché la relativa votazione;
- b) l'esame del rendiconto e del bilancio preventivo con le Relazioni del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori e le deliberazioni relative;
- c) la determinazione della Quota di Ammissione, del contributo annuo dovuto dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, nonché la quota minima di contribuzione dei Soci Finanziatori;
- d) le nomine alle cariche federali e le delibere conseguenti in occasione della scadenza delle durate statutarie delle stesse e negli altri casi di legge e di Statuto.

4.

E' Straordinaria ogni altra Assemblea, tra cui quella avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie.

5.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (la metà più uno) dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari. E' validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero, in proprio o per delega, dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari.

6.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice (la metà più uno) dei voti validamente espressi. Per l'elezione alle cariche federali vale la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il candidato che, nell'ambito federale, abbia rivestito cariche elettive per un maggior periodo di tempo.

7.

Per le proposte di modifiche statutarie, di scioglimento e messa in liquidazione della Federazione, di adesione della stessa ad altri Organismi e per la costituzione di fondi di intervento sarà sempre necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei Soci Fondatori e di un terzo dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.

Le deliberazioni assembleari sono vincolanti anche per gli assenti e dissenzienti.

9.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché la rappresentanza nelle stesse sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione.

CAPO III
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI INDIRIZZO
E DI PROGRAMMAZIONE
(artt. 15 e 16)

ART. 15 - Attribuzioni della Commissione Nazionale di Indirizzo e di Coordinamento

1.

Spetta alla Commissione Nazionale di Indirizzo:

- a) specificare le linee di indirizzo necessarie a conformare l'attività federale alle direttive generali determinate dall'Assemblea, predisponendo a tal fine relazioni e documenti programmatici, ove necessario anche a supporto dell'attività del Comitato Esecutivo;
- b) deliberare sulla linea sindacale relativa a problematiche di natura nazionale, in particolar modo riguardo a fiscalità, formazione, sanità e sicurezza del lavoro, normativa nazionale, proponendo circolari destinate alle organizzazioni territoriali;
- c) esprimere parere sulle proposte di modifiche statutarie e proporle a sua volta;
- d) interpretare le istanze dei panificatori italiani e tradurle in programmi e iniziative concrete;
- e) emettere pareri vincolanti e non vincolanti in relazione alle materie che saranno specificate nel Regolamento di Attuazione.

ART. 16 - Composizione - Modalità di Convocazione e Funzionamento

1.

La Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione è composta, oltre che dal Presidente Federale, che ne fa parte di diritto, da un massimo di due componenti per Regione, più uno supplente. Un membro effettivo e uno supplente vengono nominati dalle Unioni Regionali, ove presenti; in caso contrario di concerto tra i Soci Fondatori operanti sul territorio regionale. L'altro membro effettivo viene nominato quale delegato dei Soci Ordinari di ogni Regione sulla base di almeno il 20% di deleghe rispetto al numero totale dei Soci Ordinari.

2.

In assenza di nomina da parte sia dei Soci Fondatori che Ordinari, la Commissione, su proposta del Presidente Federale, può in luogo delle nomine mancanti, cooptare il corrispondente numero di membri, purché appartenenti allo stesso ambito regionale. La ratifica delle suddette nomine per cooptazione avverrà in occasione dell'Assemblea immediatamente successiva a detta cooptazione.

3.

I nominativi dei delegati, unitamente alla documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti in loro capo, vengono comunicati agli Uffici della Federazione, che ne accertano la sussistenza dei requisiti professionali, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale, a pena di decadenza.

4.

La nomina dei Delegati così indicati viene ratificata dall'Assemblea Generale, una volta verificata la sussistenza dei suddetti requisiti in capo a ciascuno di essi da parte degli Uffici della Federazione.

5.

La Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente della Federazione o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei propri componenti.

6.

Il membro supplente parteciperà alle riunioni della Commissione Nazionale di Indirizzo e di Programmazione in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

7.

Il numero legale della Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione viene computato sulla base del numero di membri effettivi ratificati dall'Assemblea Generale.

8.

Sarà facoltà della Commissione cooptare o sostituire eventuali altri membri, salva la successiva ratifica assembleare alla prima occasione utile.

9.

I documenti, le relazioni, le circolari, i pareri e ogni altro atto adottato dalla Commissione Nazionale di Indirizzo e di Programmazione deve essere deliberato a maggioranza relativa dei suoi componenti.

10.

Partecipano alle sedute della Commissione i membri del Comitato Esecutivo con diritto di parola, ma non di voto;

11.

La Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione dura in carica quattro anni con decorrenza dall'Assemblea che ratifica la nomina dei componenti della Commissione stessa.

12.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve maggioranze diverse per i casi e le materie che verranno indicati nel regolamento di attuazione.

CAPO IV
DEL COMITATO ESECUTIVO
(artt. 17 e 18)

ART. 17 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

1.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

- a) sovrintendere a tutti gli atti dell'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Federazione in attuazione delle linee di indirizzo determinate dalla Commissione Nazionale di Indirizzo sulla base delle direttive generali stabilite dall'Assemblea, predisponendo eventuali regolamenti deputati alla disciplina della vita e delle forme di attività della Federazione;
- b) nomina, nel proprio ambito un tesoriere, scegliendolo tra i propri membri;
- c) redige e delibera, ai fini della approvazione assembleare, i progetti di rendiconto e di bilancio preventivo, e, con essi, propone la Quota di Ammissione, il contributo annuo dovuto dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, nonché la quota minima di contribuzione dei Soci Finanziatori anche differenziata per tipologie diverse degli stessi per l'anno successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea;
- d) pone in essere le iniziative e quanto necessario per l'attuazione degli atti e delle deliberazioni della Commissione Nazionale di Indirizzo, tenuto conto delle linee di indirizzo dettate dall'Assemblea;
- e) su proposta del Presidente designa i rappresentanti della Federazione in seno ad altri Organismi costituiti o costituendi;
- g) decide l'assunzione di attività previdenziali, assistenziali e di partecipazione;
- f) provvede all'amministrazione straordinaria del patrimonio;
- g) affida gli incarichi direttivi;
- h) instaura rapporti di consulenza;
- i) affida specifica deleghe operative, determinandone anche costi correlati e limiti di spesa, nell'ambito dei propri componenti;

- l) ratifica le eventuali delibere d'urgenza assunte dal Presidente;
- m) delibera circa la costituzione di eventuali Commissioni Consultive e ne designa i componenti, anche in persone estranee agli organi federali, stabilendone attività e compensi;
- n) delibera sull'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- o) delibera in ordine alla costituzione e/o alla partecipazione di altri enti;
- p) determina i compensi dei componenti i Collegi dei Revisori, nonché gli eventuali esborsi per il funzionamento degli altri organi federali;
- q) nomina il Direttore su proposta del Presidente.
- r) verifica la fattibilità delle delibere della Commissione Nazionale di indirizzo e di programmazione dal punto di vista economico e le rende operative.

ART. 18 - Composizione e Modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo

1.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Federazione, che ne fa parte di diritto, e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale scelti tra i Soci Fondatori, ove possibile con riferimento alle quattro macro aree nazionali e alle isole.

I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte della Commissione Nazionale di Indirizzo, ma possono assistere alle sue sedute e devono relazionare sui temi e gli argomenti su richiesta della Commissione stessa.

2.

Al fine della elezione a componente del Comitato Esecutivo, ogni Socio Fondatore indicherà, a mezzo di documento sottoscritto dal legale rappresentante del Socio Fondatore medesimo, il nominativo della persona che intende candidare.

3.

Tali atti dovranno pervenire per iscritto alla Federazione entro il termine di 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea di rinnovo delle cariche.

4.

In caso di designazioni in eccedenza, l'Assemblea provvede scegliendo tra i segnalati.

5.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entrano in carica con l'Assemblea ordinaria che li elegge.

6.

Nell'ambito del Comitato il Presidente federale nomina il Vice Presidente Vicario, che sostituirà in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo.

7.

Il Comitato Esecutivo deve essere ordinariamente convocato ogni trimestre. Può essere, inoltre, convocato ogni qualvolta lo deliberi il Presidente o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del Comitato o dal Collegio dei Revisori.

8.

Le adunanze sono valide, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

9.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente se partecipante; diversamente la deliberazione si ha per non assunta. Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità.

10.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato esecutivo, nonché le cause di decadenza dei suoi membri sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione.

11.

Verificandosi la vacanza nella carica di componente del Comitato Esecutivo, gli altri

componenti rimasti convocheranno l'assemblea per la relativa elezione entro 30 (trenta) giorni dall'evento che l'ha provocata; in tal caso i componenti eletti rimarranno in carica per la residua durata del Comitato Esecutivo all'epoca vigente. Resta fermo quanto disposto in caso di vacanza della carica di Presidente al successivo art 19, comma 3 del presente Statuto.

CAPO V DEL PRESIDENTE

ART. 19 - Requisiti - Durata - Vacanza - Attribuzioni Coadiuzioni e deleghe

1.

Il Presidente della Federazione è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i componenti dei Soci Ordinari su proposta di almeno un socio fondatore, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 11, comma 2.

2.

Dura in carica quattro anni e può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.

3.

Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice-Presidente Vicario convocherà l'Assemblea per la relativa elezione entro 90 (novanta) giorni dall'evento che l'ha provocata; in tal caso il Presidente eletto rimarrà in carica per la residua durata del Comitato Esecutivo all'epoca vigente.

4.

Il Presidente:

a) rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e di statuto - in tutte le sedi ed organismi, anche internazionali, di fronte ai terzi ed in giudizio - ed è responsabile del suo andamento. Gli spetta la firma degli atti della Federazione;

b) convoca e presiede l'Assemblea, la Commissione Nazionale di Indirizzo e di Programmazione e il Comitato Esecutivo; ne orienta e dirige i lavori. Dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi.

c) esercita i poteri e le facoltà per l'ordinaria gestione ed amministrazione della Federazione. Ha compiti di promozione, iniziative e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti Organi federali;

d) in casi di reale urgenza può assumere tutti i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone poi al più presto approvazione e ratifica all'organo competente.

e) oltre a tali deleghe interne, ha facoltà, di irrogare sanzioni al personale dipendente;

f) nell'ambito del mandato del Comitato Esecutivo, ha facoltà di conferire incarichi, mandati o procure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi;

g) stipula i contratti e, in genere, tutti i negozi deliberati dagli organi statutari.

h) propone al Comitato Esecutivo la nomina e/o revoca del Direttore;

i) assume, promuove, licenzia il personale della Federazione determinandone i compensi.

5.

Di ogni suo atto il Presidente dà notizia al Comitato Esecutivo nella prima riunione utile.

CAPO VI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 20 - Composizione - Compiti - Durata - Modalità di Funzionamento

1.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti. I tre revisori effettivi, tra cui il Presidente, debbono essere scelti tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2397 del Codice

Civile.

2.

I Revisori durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Non possono essere eletti i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Commissione Nazionale di Indirizzo e di Programmazione né coloro che siano legati alla Federazione, o a società controllate o collegate, da un rapporto continuo di prestazione d'opera retribuita.

3.

In caso di morte, rinuncia o decadenza dei Revisori effettivi si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

4.

I Revisori hanno i doveri e le facoltà previste per i Sindaci delle società di capitali dal codice civile in quanto applicabile.

5.

E' loro diritto assistere all'Assemblea, alle riunioni della Commissione Nazionale di Indirizzo e di Programmazione e del Comitato Esecutivo. Delle riunioni di tutti gli organi essi devono essere sempre tempestivamente informati.

6.

Delle riunioni e degli accertamenti e verifiche eseguite i Revisori redigono verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

7.

L'iniziativa per le riunioni spetta normalmente al Presidente del Collegio, ma ogni membro effettivo può assumerla ogni qualvolta ritenga opportuno un accertamento o una visita ispettiva.

8.

I verbali vengono comunicati al Presidente e, trascritti su apposito libro, sono conservati agli atti della Federazione.

CAPO VII DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21 - Requisiti - Durata - Vacanza - Attribuzioni Coadiuzioni e deleghe

1.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, che designa anche il Presidente. I tre membri effettivi sono scelti fra personalità di sicuro prestigio nei vari campi di attività, preferibilmente non appartenenti alla categoria.

2.

Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. In caso di vacanza per qualsiasi caso tra gli effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età.

3.

Non possono essere eletti coloro che siano legati alla Federazione da qualsiasi altro incarico elettivo, rapporto di lavoro o professionale.

4.

Al Collegio dei Probiviri sarà devoluta - con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione - la decisione su ogni questione o controversia di cui al successivo art. 28.

5.

Al Collegio dei Probiviri potranno essere rivolte anche richieste di pareri da parte degli Organi federali.

6.

Il Collegio si autodisciplina, stabilisce i luoghi dei propri incontri, la frequenza di essi, la documentazione che gli deve essere fornita, il modo di conservazione dei propri fascicoli e dei lodi emessi.

CAPO VIII

DELLA CAMERA NAZIONALE PARITETICA DELLA PANIFICAZIONE ITALIANA

ART. 22 - Requisiti - Funzioni

1.

Nell'ottica delle linee assembleari, al fine di favorire la rappresentatività unitaria fra tutte le rappresentanze dei panificatori italiani non collegate statutariamente alla Federazione è istituita, quale organo consultivo di coordinamento unitario nazionale di categoria la Camera Nazionale della Panificazione Italiana.

2.

Tale organo ha compiti di coordinamento sui temi e sulle iniziative di specifico interesse della panificazione indipendentemente dalle appartenenze organizzative nazionali. Inoltre, ha prevalenti compiti di consultazione, armonizzazione ed unificazione degli orientamenti sindacali del settore tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: armonizzazione contrattuale, coordinamento iniziative e manifestazioni pubbliche nazionali, coordinamento su proposte normative e fiscali.

3.

Il funzionamento della Camera Nazionale viene disciplinato da apposito regolamento

4.

Le sue delibere divengono vincolanti solo se assunte all'unanimità.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

(artt. da 23 a 24)

ART. 23 - Esercizio Finanziario - Preventivo e Rendiconto

1.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Ha decorrenza cioè dal 1° Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.

Nel primo quadrimestre di ogni anno il Comitato Esecutivo provvede a formare:

- a. per l'esercizio in corso il cosiddetto preventivo, che deve chiudere pareggiando le entrate e le uscite di previsione, tenendo conto dei fondi di accantonamento;
- b. per l'esercizio trascorso il rendiconto, che, attraverso l'adozione e l'utilizzo di principi contabili di comune accettazione per il settore degli enti non commerciali, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione e il risultato economico del periodo.

3.

Il preventivo ed il rendiconto, con le relazioni che li illustrano, debbono essere tempestivamente predisposti per poter essere annualmente approvati in forma definitiva dal Comitato Esecutivo entro il 30 aprile.

4.

Subito dopo la loro approvazione essi debbono esser posti a disposizione del Collegio dei Revisori presso la sede federale.

5.

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo di sua competenza ed entro i quindici giorni successivi deposita sempre presso la sede, a completamento della documentazione di cui trattasi, il proprio rapporto.

6.

Da allora l'intera documentazione è perciò presso la sede a disposizione dei Soci che vogliono esaminarla preventivamente all'Assemblea Ordinaria.

7.

Le suddette scadenze possono essere tutte prorogate di un certo numero di giorni

per motivato e giustificato motivo. In tal caso ne deve essere data tempestiva notizia ai soggetti di cui sopra, ma deve sempre restare per esse libero un periodo di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea per la presa di conoscenza dei bilanci e dei documenti accompagnatori.

8.

Il preventivo ed il rendiconto, formati e completi come sopra detto, sono infine sottoposti all'Assemblea Ordinaria, che su di essi adotta i provvedimenti che le competono a norma di quanto previsto dall'art. 14 che precede.

9.

Laddove il Comitato Esecutivo in corso d'anno abbia impostato ed introdotto variazioni al preventivo dell'esercizio passato, esse saranno portate all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria unitamente con il relativo rendiconto.

10.

Lo stesso organo federale provvederà nell'ultima sua riunione quadrimestrale dell'anno al riscontro dell'andamento della gestione con le risultanze del preventivo in precedenza approvato.

11.

La relazione al rendiconto deve, fra l'altro, illustrarne le poste e le variazioni di esse rispetto al preventivo.

12.

La relazione al preventivo deve portare il confronto con il preventivo del precedente anno e succintamente motivarne le differenze, in funzione e con riferimento al consuntivo, a mutate situazioni di fatto, ai programmi e quant'altro.

ART. 24 - Entrate

1.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a. in via ordinaria, dai contributi previsti dal presente Statuto;
- b. in via straordinaria da elargizioni, sovvenzioni e contribuzioni pubbliche o private corrisposte da terzi, nonché da ogni ulteriore provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività sia istituzionali che strumentali rispetto alle medesime.

2.

La quota del socio ordinario viene fissata quantomeno nel valore equivalente al valore del contributo di assistenza contrattuale (c.a.c.) per ogni singolo lavoratore assunto arrotondata per difetto alla decina di euro; mentre quella del socio fondatore viene fissata in un valore annuale pari alla quota del socio ordinario moltiplicata per il fattore approvato annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo.

3.

I contributi federali devono essere versati entrambi entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea fatto salvo quanto previsti dall'art. 9 comma 1).

ART. 25 - Patrimonio - Inventario - Amministrazione

1.

Costituiscono il Patrimonio della Federazione tutti i mezzi patrimoniali della Federazione, le sue rendite e i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualunque titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 23, ivi compreso qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità della Federazione, tra cui i beni realizzati e/o acquistati con le entrate di cui sopra, destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità della Federazione stessa.

2.

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio della Federazione, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e

conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

3.

I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio della Federazione sia durante la vita dell'Ente, sia in caso di scioglimento dello stesso ed è fatto divieto esplicito di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.

Del patrimonio della Federazione viene redatto annualmente inventario, presentato all'Assemblea ordinaria assieme al rendiconto e al preventivo con illustrazione delle variazioni.

5.

L'ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza del Presidente il quale informa il Comitato Esecutivo, in occasione delle riunioni dello stesso, degli atti compiuti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE
(artt. da 26 a 30)

ART. 26 - Norme di legge

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia di associazioni non lucrative, in quanto compatibili.

ART. 27- Regolamento di Attuazione e Regolamenti Interni

1.

Il Comitato Esecutivo, anche su proposta della Commissione Nazionale di Indirizzo e di Programmazione, redige il Regolamento di Attuazione del presente Statuto e regolamenti interni da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. Detti regolamenti, una volta approvati, disciplineranno la vita e le forme di attività della Federazione.

2.

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statutarie. Sono quindi obbligatori e vincolanti per i soci, così come per gli Organi federali, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte dell'Assemblea.

ART. 28 - Clausola Compromissoria

1.

Ogni questione o controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra questi ultimi e la Federazione o i suoi Organi, fra i componenti degli organi medesimi (compresi fra essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione della Federazione) relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti, comunque dovrà essere devoluta per la soluzione, anche relativamente alle eventuali spese, al Collegio dei Proviviri.

2.

I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

3.

Il loro lodo sarà inappellabile e sarà reso nei 60 (sessanta) giorni dall'incarico, salvo il loro diritto di prorogare fino ad altrettanto tempo il periodo dandone notizia al Presidente della Federazione o ai liquidatori della stessa.

ART. 29 - Albo onorifico

1.

È istituito l'albo onorifico della Federazione Italiana Panificatori, Panificatori - Pasticceri ed Affini.

2.

In tale albo verranno iscritte, per nomina assembleare su proposta della Commissione Nazionale di Indirizzo, le persone fisiche non appartenenti al mondo della panificazione, che condividano le finalità statutarie federali e che si siano contraddistinte per particolari meriti nei confronti di tale categoria.

3.

Tale nomina è puramente onorifica e non attribuisce diritti e obblighi nei confronti della Federazione.

4.

Gli iscritti all'albo onorifico possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto.

ART. 30 - Clausola finale e transitoria

1.

Il presente Statuto e ogni eventuale successiva modifica statutaria entrano in vigore con effetto immediato dalla loro approvazione e dispongono per l'avvenire.

2.

Tutto ciò che riguarda le cariche elettive, le norme e le modifiche statutarie ad esse riferentisi troveranno applicazione a far tempo dalla Assemblea ordinaria successiva al loro rinnovo.

3.

Il sistema contributivo federale, come determinato dall'art. 23, comma 2, del presente Statuto, entrerà in vigore decorsi tre anni dalla prima assemblea ordinaria successiva all'approvazione dello Statuto stesso. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale sistema contributivo, i soci fondatori verseranno la quota come determinata dal previgente Statuto, nella misura agevolata pari al 50% per il primo anno, e nelle misure, ove possibile sempre agevolate, approvate dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo per i due anni successivi. Il predetto versamento deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Le organizzazioni territoriali rappresentative della categoria a livello regionale o provinciale non iscritte all'albo federale, e che intendano aderire alla Federazione Italiana Panificatori, previo impegno a mantenere il vincolo associativo almeno per un triennio potranno versare, per il primo anno, la quota di adesione determinata nella misura agevolata in euro 300 (trecento); per il secondo anno determinata in euro 400 (quattrocento); e per il terzo anno determinata in euro 500 (cinquecento).

Nell'ipotesi in cui dette organizzazioni si avvarranno di tale facoltà, sempre che versino la quota agevolata entro il 31 marzo del primo anno, potranno disporre di un numero di voti pari al 50% di quelli spettanti ai soci fondatori, come stabiliti dall'art 14, 2° comma, del presente Statuto.